

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 38 del 23/08/2022

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Impegno e liquidazione per rinnovo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).-

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to

**COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)

Favorevole

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Il responsabile del settore

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 15/09/2022 al 30/09/2022 al n. 124 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 25/03/2021 con il quale il sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente;

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n. 2 del 15/03/2022 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2022/2024;

VISTO il D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA l'art.12 del detto codice "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa che, al comma 2 recita: "Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra questi e privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'art.71";

PREMESSO CHE la Comunità Montana ai fini della semplificazione e della maggiore efficienza ed economicità si è avvalsa del servizio di posta elettronica certificata (PEC);

ATTESO CHE questo Ente ha con la società Infocert Spa, con sede in Roma, Piazzale Sallustio, 9 il Servizio PEC;

CONSIDERATO CHE il servizio è in scadenza al 12/09/2021 e che pertanto si rende necessario rinnovare il contratto per il servizio di Posta elettronica Certificata;

DATO ATTO CHE per la fornitura e gestione PEC è necessario far ricorso alla piattaforma MEPA, in quanto il servizio di rinnovo è presente all'interno della stessa piattaforma;

DATO ATTO CHE il costo per il rinnovo annuale della casella posta certificata con l'aumento dell'archivio di sicurezza è pari ad €. 70,00, oltre IVA;

RITENUTO di dover provvedere e rinnovare il servizio PEC per l'anno 2021, e assumere il relativo impegno, nonché provvedere alla liquidazione della spesa;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DETERMINA

1. Di rinnovare per l'anno 2022 alla ditta Infocert spa con sede in Roma, Piazzale Sallustio, 9 il servizio di Posta elettronica certificata pec: cmaltatuscia@legalmail;
2. Di impegnare la somma di €.158,60 Iva compresa in favore di Infocert SpA con sede in Roma Piazzale Sallustio,9, P.I 07945211006, a titolo di rinnovo per il servizio di casella di posta certificata Pec:cmaltatuscia@legalmail.it;
3. Di imputare la spesa di €. 158,60 sul capitolo 10150304 art. 1 del bilancio esercizio 2022;
4. Di dare atto che la liquidazione sarà disposta sul seguente conto corrente IBAN IT56W0569603217000005200x89 causale numero ordine 55-70027-009208289;

5. Di dare atto che il pagamento alla ditta verrà effettuato al netto d'Iva che sarà versata direttamente dalla Comunità montana ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633 (1972, "Split Payment").

ALTRE INFORMAZIONI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;
RICORSI: ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
CONFLITTO D'INTERESSI: in relazione all'adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile del procedimento interno si attesta che:
non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art.6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013;
non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art.7 del DPR62/2013.
